

## **Informativa per gli Associati n. 09 del 23/10/2015.**

E' stato recentemente pubblicato sulla G.U. lo specifico Decreto che aggiorna, come previsto dalla norma, il redditometro. Il Decreto individua gli elementi indicativi di capacità contributiva, il loro contenuto per la ricostruzione sintetica del reddito e le tipologie dei nuclei familiari di riferimento per l'applicazione dello stesso.

### **1. REDDITOMETRO: I CRITERI ADOTTATI DAL PERIODO D'IMPOSTA 2011.**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015 il D.M. 16 settembre 2015 del MEF che tratta di accertamento sintetico per le persone fisiche a partire dal periodo d'imposta 2011.

#### **1.1 Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo (art.1).**

Il decreto è emanato ai sensi dell'art.38 del DPR 600/1973 che prevede ogni due anni la revisione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva, sulla base dei quali si può fondare la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Il presente provvedimento definisce come elemento di capacità contributiva "la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento" e l'elenco concreto di questi elementi si ravvisa nella Tabella A allegata. Il contenuto di tale elementi in elenco viene determinato "tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto". Inoltre, il contenuto della Tabella A può essere anche determinato in base alle risultanze analitiche di studi economici e di studi di settore, ma per determinare sinteticamente il reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza delle spese riportate nella stessa tabella e salvo prova contraria da parte del contribuente, che può dimostrare che il calcolo è errato o l'esistenza di redditi esenti, già tassati alla fonte, di altro periodo d'imposta o appartenenti ad altro soggetto, l'ammontare che risulta presente in Anagrafe tributaria viene considerato prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente. L'Agenzia delle Entrate ha comunque la facoltà di andare a rideterminare il reddito complessivo utilizzando elementi diversi da quelli presenti nella Tabella A, qualora abbia a disposizione dati di rilevazione di spese sostenute per l'acquisto di beni (ed il loro mantenimento) e/o di servizi, o di quote di risparmio formatesi nell'anno e non utilizzate per consumi e/o investimenti.

#### **1.2 Spese per beni e servizi (art.2).**

Vengono considerate effettuate dalla persona fisica:

- le spese per beni e servizi ad essa riferibili sulla base di dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, salvi i casi particolari previsti nell'art.4;

- le spese per beni e servizi effettuate dal coniuge e da familiari fiscalmente a carico.

Sono escluse dalla sfera della persona fisica, invece:

- le spese per beni o servizi effettuate esclusivamente ed effettivamente per sostenere un'attività di impresa, un'arte o una professione, purché tale circostanza sia supportata da idonea documentazione.

### **1.3 Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile (art.3).**

L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile sulla base:

- "dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;
- della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
- della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti".

### **1.4 Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria (art.4).**

Se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto quello dichiarato (ex art.38 c.6 DPR 600/1973), il contribuente ha la facoltà di dimostrare:

- "a) che il finanziamento delle spese è avvenuto:
  - a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta;
  - a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
  - a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo".

### **1.5 Efficacia (art.5).**

"Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2011".